



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

**UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA VIABILITA',
VERDE, CIMITERI E TRASPORTO PUBBLICO**

**UFFICIO UNICO VIABILITA' VERDE PUBBLICO, CIMITERI,
ILLUMINAZIONE**

DETERMINAZIONE N. 26 del 22-01-2019

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL ANNO 2019 - CIG ZAD26B9DC3 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- i decreti del Sindaco n° 26 e n° 27 del 31/12/2018 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a "Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per il triennio 2018-2019-2020";

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;

DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente

procedura;

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 9 del 29/02/1996, venne approvato lo schema di convenzione da stipularsi con ENEL S.P.A., disciplinante le prestazioni di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL S.P.A., ubicati nel territorio comunale per il periodo 01/01/1996 – 31/12/1996, tacitamente prorogata di anno in anno fino ad eventuale comunicazione di disdetta di una delle parti;
- in data 23/04/1996 la convenzione di cui trattasi venne sottoscritta;
- nel 1999, a seguito di conferimento di ramo aziendale, ai sensi degli artt. 2343 e 2441 C.C., ENEL S.P.A. trasferì a SO.L.E. S.P.A. l'espletamento delle attività del settore dell'illuminazione pubblica;
- nel 2003 la denominazione sociale venne modificata in ENEL SOLE S.P.A.;
- nel 2004 la società venne trasformata in S.R.L.;

DATO ATTO che questo Ufficio sta lavorando al fine di acquisire gli impianti in parola, in modo da poter gestire uniformemente tutti gli impianti presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, nelle more della definizione di detta acquisizione al patrimonio dell'Ente, il servizio di pubblica illuminazione non può essere interrotto per mancata manutenzione degli impianti;

VISTO che occorre effettuare la manutenzione di n. 299 impianti di illuminazione pubblica di proprietà della società presenti nel territorio comunale di Gavorrano nel corrente anno;

VISTO l'art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, che prevede una disciplina particolare per "gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020."

VISTO l'Atto di Segnalazione n. 1240 del 16/12/2015 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in cui si afferma che la suddetta disposizione risulta applicabile a ENEL SOLE SRL, in quanto nel 2004 essa era già interamente controllata da ENEL SPA, a sua volta società a partecipazione pubblica quotata in borsa, per cui, le convenzioni di affidamento diretto ad ENEL SOLE SRL della gestione e manutenzione del servizio di illuminazione pubblica stipulate entro il 31/12/2004, sebbene non conformi alla normativa europea, restano in vigore sino alla loro scadenza naturale o, in mancanza di una scadenza, entro il 31/12/2020;

RICHIAMATA la nota trasmessa con PEC il 27/12/2015 ad ENEL SOLE SRL, con la quale si comunicava che, a seguito di interventi di dismissione di vari impianti, il numero effettivo degli stessi è pari a 299, anziché 345;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo*

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 intitolato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che stabilisce:

"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

VISTO l'art. 9, comma 1, del D. L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23.06.2014 n. 89, che istituisce nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operanti presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) l'elenco dei soggetti aggregatori cui fanno capo Consip spa ed una centrale unica di committenza per ogni Regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27.12.2006 n. 296;

VISTA altresì la deliberazione della G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale si designa la Regione Toscana quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del D.L. n. 66/2014 – convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 – e si individua il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) quale sistema telematico di cui agli artt. 1, comma 450, L. 296/2006 e 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale;

VISTO l'elenco dei soggetti aggregatori approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 125 del 10 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, a modifica del precedente provvedimento del 23.07.2015, tra cui è inclusa la Regione Toscana (Dir. Generale Organizzazione);

PRECISATO che la procedura di affidamento diretto può pertanto essere esperita tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START) in quanto procedimento telematico che consente di poter svolgere in modalità digitale tutte le procedure tradizionali (aperte, ristrette, negoziate e affidamenti diretti) per la fornitura di beni, e servizi e lavori;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura con importo sottosoglia, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36, comma 2, lettera a) secondo cui *"Fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35 secondo le seguenti modalità:*

- lettera a) "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo) con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RITENUTO, anche al fine di garantire il principio di tempestività e non dilatare la durata del procedimento di selezione dei contraenti, di dover procedere, per l'affidamento della fornitura di cui al presente atto, tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana Ambito Ottimale Valdipeccora, alla Enel Sole S.r.l. con sede a Roma in Viale Tor di Quinto, 45/47 - c.f. 0228380531 - P.I. 05999811002;

DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è ZAD26B9DC3;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6 che, non sussistendo rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

VISTO che è stata attivata procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

DATO ATTO che la predisposizione nel sistema per lo svolgimento delle operazioni della gara è stata ultimata in data 03/01/2019 14:17:13 mediante l'inserimento della lettera invito datata 03/01/2019 e di tutta la documentazione di gara necessaria per la presentazione dell'offerta;

VISTO il verbale delle operazioni di gara generato automaticamente dal sistema START dal quale risulta che, entro il termine stabilito del 11/01/2019 10:00:00, è pervenuta offerta da parte della Enel Sole S.r.l. con sede a Roma in Viale Tor di Quinto, 45/47 - c.f. 0228380531 - P.I. 05999811002 - ha offerto di eseguire il servizio per l'importo di € 7.688,00 oltre IVA;

ACQUISITE agli atti le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000:

- DGUE;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso,
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro subordinato

autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;

DATO ATTO che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;

DATO ATTO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 20.000,00 è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri della Giunta Comunale - n. 11/2014;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2018;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/12/2011 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio provvisorio, gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

VISTI gli articoli 163, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> del servizio di manutenzione e gestione di n. 299 impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE SRL nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;
3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è il mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale non di proprietà dell'Ente;
 - l'oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 2. del dispositivo;
 - le clausole essenziali sono quelle contenute nella convenzione stipulata in data 23/04/1996 che, ai sensi dell'art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012, cesserà improrogabilmente il 31/12/2020;
 - il Responsabile del Servizio Manutenzioni attesterà, su ogni fattura, la corretta esecuzione del servizio mediante apposizione di visto;
 - il pagamento di ogni fattura, regolarmente vistata, sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica che dovrà riportare il codice CIG, la determina di affidamento e il codice IBAN del conto dedicato comunicato contestualmente alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - il contratto verrà stipulato a corpo, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 20.000,00 è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 5. di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla Enel Sole S.r.l. con sede a Roma in Viale Tor di Quinto, 45/47 - c.f. 0228380531 - P.I. 05999811002 - il servizio di manutenzione e gestione di n. 299 impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE SRL nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, per l'importo presunto di € 7.688,00 oltre IVA pari ad € 1.691,36 per un totale, quindi, di € 9.379,36;
 6. di impegnare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, la spesa di € 916,66 sul Cap. PEG 11405 dell'esercizio provvisorio 2019 – SIOPE 1030209004 - codice voce piano finanziario U.1.03.02.09.004;
 7. di dare atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile entro dicembre 2019;
 8. di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
 9. di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è il sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi;
 10. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.